

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Sentenza CS 4/21

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 12,00, in udienza telematica, la Corte Sportiva D'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Carlo Schilardi	Componente relatore
Pres. Sergio De Felice	Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel reclamo presentato dal sig. Neubauer Thomas Albert Guy, avverso la decisione n. 13 del 7 marzo 2021 del Collegio dei Commissari Sportivi nella manifestazione automobilistica Ferrari Challenge Trofeo Pirelli World Final 2020, tenutasi dal 4-7 marzo 2021 presso l'autodromo "Misano World Circuit - Marco Simoncelli" di Misano Adriatico (RN)

nei confronti di

Santa Monica s.p.a., CF - P.I. 00378530406, con sede in via Daijiro Kato n. 10 - 47843 Misano Adriatico - Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore;

e

Ferrari S.p.a. - Attività Sportive GT - Corse Clienti, CF 00159560366, con sede in via Abetone Inferiore n. 4 - 41053 Maranello (MO);

e

Merchx Florian, c/o Baron Motorsport GmbH, Hosnedlgasse 4, 1220 Vienna, Austria.

controinteressati

FATTO



Automobile Club d'Italia

SPORT

Il sig. Neubauer Thomas Albert Guy, licenza internazionale n. 256479, iscritto alla manifestazione automobilistica *Ferrari Challenge Trofeo Pirelli World Final 2020* ha partecipato, sempre con la medesima vettura Ferrari 488, alla gara di Imola in data 5 luglio 2020 classificandosi al terzo posto, alla gara di Barcellona in data 18-19 luglio 2020 classificandosi al primo posto e alla finale di Misano (RN) svoltasi dal 4 al 7 marzo 2021 classificandosi al primo posto.

Al termine di quest'ultima competizione svoltasi presso l'autodromo "*Misano World Circuit - Marco Simoncelli*", il Collegio dei Commissari Sportivi, con decisione n. 13 del 7 marzo 2021, ha squalificato dalla gara il sig. Neubauer Thomas Albert Guy per violazione dell'art. 2 del *Regolamento tecnico del 2020 Ferrari Challenge EU*.

I Commissari Sportivi, infatti, a seguito della relazione resa dal delegato tecnico, hanno ritenuto che la vettura n. 6 Ferrari 488, condotta dal sig. Thomas Albert Guy Neubauer, non rispettasse le specifiche tecniche regolamentari, in quanto lo scarico d'aria dell'auto era diverso dall'originale, per aver applicato uno strato di protezione termica sull'ingresso della scatola filtro d'aria e perché quattro delle sei fessure, dedicate al drenaggio dell'acqua nel sistema di ingresso, risultavano chiuse da uno strato a protezione della scatola filtro d'aria dal calore.

Avverso la decisione dei Commissari Sportivi, il sig. Neubauer Thomas Albert Guy ha proposto articolato appello, chiedendone l'annullamento e la riattribuzione della vittoria della gara automobilistica.

La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 6 aprile 2021.

Sono comparsi il reclamante Signor Thomas Neubauer e i suoi difensori avv. Ruggero Rubino Sammartano e avv. Andrea Rusca. L'avv. Sammartano ha illustrato e confermato quanto rappresentato in ricorso e ha insistito nella richiesta di annullamento del provvedimento di squalifica adottato dal Collegio dei Commissari sportivi, nei confronti del suo assistito.



E' intervenuto per la Procura Federale l'avvocato Vincenzo Capo che, di contro, ha chiesto il rigetto del ricorso per i motivi evidenziati nella memoria prodotta.

Si è proceduto ad una attenta disamina degli atti di causa, e in particolare della decisione dei Commissari sportivi n.13 del 7 marzo 2021, con cui i medesimi hanno squalificato dalla gara il sig. Neubauer Thomas Albert Guy in quanto la vettura n. 6 Ferrari 488 da lui condotta non rispettava le specifiche tecniche previste in particolare dall'articolo dell'art. 2 del *Regolamento tecnico del 2020 Ferrari Challenge EU* .

Il Collegio, preso atto che le irregolarità contestate fondano sugli accertamenti effettuati all'interno del parco chiuso dal Commissario tecnico di gara nell'ambito delle verifiche tecniche d'ufficio post-gara disposte a campione su tre vetture classificate e ritenuto necessario effettuare approfondimenti al riguardo, ha ordinato:

A) al Commissario Tecnico di gara signor Vincenzo Cesolini di comparire alla successiva udienza di trattazione della presente controversia per essere audito, previo deposito di una relazione illustrativa delle verifiche da lui effettuate sulla vettura condotta dal signor Neubauer Thomas Albert Guy, oggetto della decisione n. 13 del 7 marzo 2021, assunta dal Collegio dei Commissari Sportivi al termine della competizione indicata nelle premesse;

B) al Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi signor Simone Ossola di depositare una dettagliata relazione in ordine alla decisione n. 13 assunta il 7 marzo 2021, a seguito della quale il sig. Neubauer Thomas Albert Guy è stato squalificato dalla gara conclusasi lo stesso giorno presso l'autodromo "*Misano World Circuit - Marco Simoncelli*".

All'udienza del 14 maggio 2021 la causa viene riassunta in decisione, presenti il reclamante Signor Thomas Neubauer e i suoi difensori avv. Ruggero Rubino Sammartano e avv. Andrea Rusca, nonché per la Procura Federale l'avvocato Vincenzo Capo;



Il Collegio prende preliminarmente atto che sono stati depositati gli atti richiesti in via istruttoria.

Nel documento prodotto il presidente del Collegio dei commissari sportivi, signor Simone Ossola, fa presente che la decisione è stata assunta a seguito del rapporto reso dal Commissario tecnico, dal quale si ricava che l'airbox (contenitore del filtro dell'aria di aspirazione del motore) montato sulla vettura del signor Neubauer è stato modificato con del materiale non presente sul pezzo originale, apponendo nella parte inferiore una pellicola/nastro termico protettivo di colore giallo oro, per poi aprire solo due delle sei fessure presenti, per drenare l'eventuale acqua formatasi all'interno. L'applicazione e la natura di questo nastro di protezione termica avrebbero prodotto di fatto "un effetto di schermatura dell'airbox dal riscaldamento generato dai componenti nel vano motore nonché di ostruire parzialmente, attraverso la chiusura delle suddette fessure, l'ingresso nel filtro aria dell'aria più calda, proveniente dal vano motore, garantendo così un potenziale approvvigionamento del motore di aria più fresca".

Tali irregolarità, soggiunge il signor Ossola, sono state opposte al signor Neubauer e al suo team senza ricevere risposte convincenti, specie circa l'apertura di solo due fuori di drenaggio, dei sei presenti sull'airbox. Da ciò l'applicazione della sanzione dell'esclusione dalla classifica della gara a termini dell'articolo 2 del regolamento tecnico Ferrari Challenge Europe 2020.

Nel documento depositato e nella sua audizione in udienza, il Commissario tecnico di gara signor Vincenzo Cesolini conferma quanto rapportato ai Commissari Sportivi e cioè che in sede di verifica dell'auto ha rilevato una modifica non prevista dal costruttore, che altera la temperatura dell'aria che entra nel motore.

L'avv. Sammartano insiste nell'osservare che il particolare contestato era visibile facilmente anche dall'esterno e che il Commissario tecnico non può decidere la tempistica dei controlli formali per contestare irregolarità come quella in questione.



La Procura si riporta alle conclusioni depositate ed evidenzia che ex art. 128 RSN è da valutare solo se la modifica in discussione sia stata volontaria o meno, a prescindere dall'aver il concorrente conseguito vantaggio nella prestazione.

DIRITTO

Il signor Neubauer Thomas Albert Guy appella la decisione dei Commissari sportivi n.13 del 7 marzo 2021 assunta al termine della competizione svoltasi presso l'autodromo "*Misano World Circuit - Marco Simoncelli*" sostenendo che:

- la scatola filtro d'aria dell'auto era originale Ferrari e nessuna modifica era stata apportata ad essa;
- il nastro adesivo di colore giallo-dorato a protezione termica della scatola del filtro non solo era visibile ad occhio nudo ma era presente al momento della consegna della Ferrari nel 2019 e non era mai stato rimosso durante le tre competizioni Ferrari Challenge Trofeo Pirelli 2020 a cui ha partecipato;
- gli stessi Commissari sportivi avrebbero validato la vettura ritenendola conforme, rilasciando 4 bollini ("2020 Imola", "2020 Barcellona", "2020 Misano" e "Finali Mondiali - 2020 Pirelli World Final") apposti sulla vettura a termini dell'art. 11.4 del Regolamento sportivo;
- nel provvedimento impugnato i Commissari Sportivi medesimi avrebbero rilevato che la sola funzione del nastro adesivo era quella di proteggere la parte inferiore della scatola d'aria dal calore;
- l'apposizione del nastro adesivo non avrebbe dato alcun effettivo vantaggio sul piano della prestazione del motore e questa circostanza sarebbe provata dal fatto che la velocità di punta raggiunta dall'auto durante tutte le competizioni (compresa l'ultima) è risultata inferiore a quella delle altre Ferrari partecipanti alla manifestazione.

Il ricorrente sostiene, ancora, che i Commissari Sportivi avrebbero tenuto un comportamento incoerente in quanto, all'esito delle precedenti ispezioni effettuate sull'auto, hanno sempre attestato la conformità della Ferrari 488, tanto da permettergli



Automobile Club d'Italia

SPORT

di partecipare alle qualifiche e alle gare, salvo scoprire, al termine della gara finale e dopo la sua vittoria, la presenza del nastro adesivo di colore giallo-dorato (ben visibile ad occhio nudo) causa della sua squalifica, pur non determinando un effettivo incremento delle prestazioni dell'auto.

Il ricorrente lamenta, poi, la violazione dell'art. 11.4 del Regolamento da parte dei Commissari che non avrebbero provveduto alla pesa obbligatoria di almeno tre vetture (le prime due classificate ed una terza a scelta) al termine della gara.

In ultimo il sig. Neubauer Thomas Albert Guy sostiene che la sanzione irrogata dai Commissari sportivi, che ha determinato come effetto conseguente la perdita del titolo mondiale, sarebbe sproporzionata rispetto alla violazione accertata, violazione, peraltro, commessa in buona fede, atteso che gli stessi Commissari avevano sempre attestato la conformità della vettura nelle precedenti gare.

Al fine di provare la non incidenza del nastro adesivo sulle prestazioni della vettura, il ricorrente chiede, anche, la eventuale nomina di un consulente tecnico d'ufficio.

Il rappresentante della Procura Federale contesta punto per punto quanto affermato dal ricorrente e chiede che il reclamo sia respinto.

2.- Il Collegio prende atto che la decisione dei Commissari sportivi di squalificare il concorrente Neubauer Thomas Albert Guy dal *Ferrari Challenge trofeo Pirelli World Final* è stata adottata per la violazione, ritualmente accertata dal Delegato tecnico (report n. 4), dell'art. 2 del Regolamento tecnico del 2020 "*Ferrari Challenge EU*", che prevede che per le vetture ammesse ogni aggiunta di componenti o materiale è vietata se non espressamente autorizzata dal Regolamento stesso, dalla scheda tecnica o dalla documentazione tecnica ufficiale Ferrari.

Il Collegio osserva che nella vicenda non assume rilevanza, né è in discussione la circostanza addotta dal reclamante di aver agito in buona fede e che il materiale adesivo applicato alla scatola filtro della vettura era visibile a chiunque; ciò non esclude, infatti, che tale addizione sia stata effettuata senza che essa fosse consentita, in aperta



violazione di norme regolamentari che il concorrente si era impegnato a rispettare senza eccezioni. Giova soggiungere che lo stesso concorrente ha ammesso i fatti, pur sostenendo che si sarebbe trattato di cosa ininfluente, della quale si è scusato.

Si aggiunga, per completezza, che il fatto che l'irregolarità contestata fosse presente anche in gare precedenti e non sia mai stata contestata prima della gara in questione non elide la illiceità del fatto. Viceversa si dovrebbe ammettere una sorta di abrogazione consuetudinaria della norma o una sanatoria dell'illecito stesso per decorso del tempo.

Invero, a termini dell'art. 128 del R.S.N., non assume rilievo la circostanza che l'intervento effettuato sulla vettura abbia influito o meno sulle prestazioni della stessa e non abbia procurato vantaggi di sorta al concorrente ed è giurisprudenza costante di questa Corte che qualsiasi alterazione o addizione non consentita, effettuata su una vettura partecipante a competizioni sportive ufficiali, è da ritenersi irregolarità oggettiva insanabile da sanzionare, come è avvenuto, nella forma grave della squalifica dalla gara.

Non può trovare accoglienza l'ulteriore assunto che i Commissari sportivi si siano comportati in modo formalistico, perché in altre competizioni corse negli ultimi anni la presenza sulla vettura del materiale adesivo non sarebbe stata rilevata né sanzionata. Si deve tener conto, infatti, che nella competizione tenutasi a Misano il giorno 7 marzo 2021, l'irregolarità in questione è stata formalmente accertata in sede di accurata ispezione effettuata a campione a fine gara sulla vettura del signor Neubauer e su quelle di altri due concorrenti, per la loro collocazione in classifica.

Ai fini del decidere non rileva poi che in occasione della competizione tenutasi a Misano non sarebbe stata effettuata la pesa di almeno tre vetture, atteso che tale circostanza non è stata oggetto di censura da parte di alcuno e l'attuale controversia riguarda esclusivamente la contestazione della sanzione della squalifica dalla gara, comminata al ricorrente per l'irregolarità riscontrata sulla sua vettura.



3.- In ordine alla ritenuta eccessiva gravità della sanzione della squalifica applicata nei confronti del signor Neubauer, il Collegio rileva che essa è correlata all'entità della violazione volontariamente commessa tenendo conto delle linee guida, riprese dall'articolo 128 del Regolamento Sportivo Nazionale e dall'articolo 1 del RPG, nè è consentito modificare detta sanzione alla luce di un preteso "giusto equilibrio" o di *fair play* sportivo.

Il collegio ritiene, altresì, che ai fini del decidere non sia necessario assumere testi o consulenze tecniche di ufficio, atteso che quanto occorso è esposto in modo esauriente nella decisione dei giudici sportivi e negli atti in essa richiamati e che la modifica intervenuta sull'auto in questione è incontestata mentre, come già evidenziato, non rileva il fatto che l'intervento effettuato sulla vettura abbia determinato o meno migliorie prestazionali, quanto piuttosto che la irregolarità sia stata effettivamente consumata.

In effetti, si verte nella fattispecie di cui all'art. 128, comma 1, lettera C) del regolamento sportivo nazionale ove si prevede la irregolarità derivante da una lavorazione scientemente effettuata (e nella fattispecie il fatto è ammesso dal ricorrente come volontario e non dovuto ad errori di montaggio o regolazioni) nel qual caso la norma prevede la addebitabilità anche ove la modifica o lavorazione non comporti un vantaggio. Ciò da un lato rende ininfluenza e quindi inutile un ulteriore approfondimento sulla vantaggiosità o meno della modifica, dall'altro impone la irrogazione della pena prevista dalla stessa norma al minimo nella esclusione semplice dalla gara.

In conclusione, l'appello è infondato e va respinto.

P.Q.M.

Il Collegio definitivamente pronunciandosi così provvede:

1- respinge il ricorso presentato dal Sig. Neubauer Thomas Albert Guy;



Automobile Club d'Italia

SPORT

2- dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore

Cons. Carlo Schilardi